

## Comunicazione del 30 ottobre 2024 - Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio: chiarimenti.

La Legge 5 marzo 2024, n. 21, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali (c.d. Legge Capitali), ha modificato il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), introducendo misure di semplificazione del regime di vigilanza sulle SICAV e SICAF in gestione esterna.

In particolare, l'art. 16, comma 3 della Legge Capitali ha disposto che la Banca d'Italia cancelli tali società dall'albo di cui all'art. 35-*ter* del TUF. In attuazione di tale disposizione, la Banca d'Italia ha cancellato dall'albo le SICAV e SICAF in gestione esterna, con decorrenza dal 27.9.2024.

L'art. 38, comma 6, del TUF, dispone inoltre che il gestore esterno sia responsabile del rispetto da parte delle SICAV/SICAF gestite delle disposizioni loro applicabili ai sensi del TUF.

In tale ambito, ai fini delle segnalazioni di vigilanza, si precisa che le segnalazioni delle suddette SICAV/SICAF dovranno, a far tempo dalla data contabile riferita al 31 dicembre 2024 (prima data di riferimento delle segnalazioni di tali soggetti successiva alla loro cancellazione dall'albo), essere effettuate dal gestore esterno, in analogia con quanto già avviene per i fondi comuni di investimento gestiti. Viene inoltre meno per i medesimi intermediari l'obbligo di invio dei dati della Sezione II, Parte Prima, della Circolare n. 189 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio", attualmente costituito unicamente dalla voce segnaletica "Capitale minimo richiesto per l'autorizzazione" (codice voce: 5037500) della base informativa "T2" (Gestori: patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori, informazioni statistiche delle SGR).

Ai fini delle frequenze segnaletiche e dei termini di inoltro delle segnalazioni per i gestori esterni trovano applicazione le previsioni già oggi applicate per le attività da essi gestite; in particolare:

1. i gestori esterni che svolgono esclusivamente il servizio di gestione collettiva del risparmio con riguardo a FIA riservati e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 35-*undecies* del TUF (c.d. "gestori sotto soglia") effettueranno le segnalazioni per conto delle SICAV/SICAF da essi gestite con le frequenze e i termini di invio previsti per le SICAV/SICAF sotto soglia indicati nelle "Avvertenze Generali" della Circolare n. 189 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio";
2. i gestori esterni diversi da quelli di cui al punto 1) effettueranno le segnalazioni per conto delle SICAV/SICAF da essi gestite con le frequenze e i termini di invio previsti per le SICAV/SICAF diverse da quelle sotto soglia, indicati nelle "Avvertenze Generali" della Circolare n. 189.

In linea con quanto indicato nella Circolare n. 154 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazioni e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi", le basi informative interessate sono:

- per le segnalazioni delle SICAV: "T5" (SICAV: comparti non monetari – dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle azioni), "T8" (SICAV: comparti monetari – dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle azioni) e "T6" (SICAV: dati di conto economico);

- per le segnalazioni delle SICAF: “TF” (SICAF: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle azioni, flussi finanziari) e “TE” (SICAF: dati di conto economico).

Tali precisazioni saranno recepite nelle disposizioni segnaletiche (Circolare n. 189 e Circolare n. 154) alla prima occasione utile.